

Statuto Sociale dell'Organizzazione di Volontariato
“SQUADRA AIB E PC DI CHIANOCCO ODV”

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs. 105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante “Codice del Terzo Settore”, d'ora in avanti indicato come “Codice”, l'Organizzazione di Volontariato “SQUADRA AIB E PC DI CHIANOCCO ODV”, d'ora in avanti indicata come “Squadra AIB”.
2. La “Squadra AIB” ha sede legale nel Comune di CHIANOCCO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali la “Squadra AIB” è iscritta.
3. La durata della “Squadra AIB” non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2

Scopi e finalità

1. La “Squadra AIB” è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di prestare in modo personale, spontaneo e gratuito un servizio volontario di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di Protezione Civile.
2. Tale servizio dovrà svolgersi primariamente nell'ambito del territorio piemontese e si prefigge di salvaguardare, nel caso di una qualunque calamità naturale, di catastrofi o di altri eventi calamitosi:
 - a) il patrimonio boschivo;
 - b) gli insediamenti urbani, rurali, montani e pedemontani;
 - c) l'ambiente naturale;
 - d) la vita dei cittadini e i loro beni.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la “Squadra AIB” si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i.;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;

[Firma]

[Firma]



- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, la "Squadra AIB" intende:
- a) attraverso l'adesione al "Corpo A.I.B. Piemonte ODV", svolgere tutta l'attività in materia di antincendio boschivo, compresa la prevenzione;
 - b) attraverso lo strumento della convenzione, concorrere all'adempimento dei compiti degli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
 - c) al di fuori delle convenzioni, svolgere direttamente le attività di cui all'art. 2, nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione regionale e nazionale vigente;
 - d) svolgere attività di informazione, addestramento e aggiornamento;
 - e) sostenere attività preventive di sensibilizzazione di vario genere e di informazione alla popolazione, come predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo, promozione di convegni, studi, ricerche, bandi di concorso, et cetera.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla "Squadra AIB" prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. La "Squadra AIB", inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice, tra cui:
- a) attività di contrasto della presenza di imenotteri e lepidotteri ai fini della pubblica incolumità;
 - b) interventi preventivi del rischio incendio di interfaccia nelle zone verdi in aree urbane ed extraurbane, attraverso lo strumento della convenzione con gli Enti Locali;
 - c) attività di promozione e partecipazione a "giornate ecologiche" anche in collaborazione con altre Associazioni, Amministrazioni o Enti Pubblici finalizzate a sensibilizzare la popolazione, coinvolgendola in iniziative e attività anche pratiche, ivi compresa la raccolta straordinaria di materiali abbandonati;
5. L'individuazione di ulteriori attività diverse può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.
6. Nel caso la "Squadra AIB" eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla "Squadra AIB" le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, che delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 del Codice.

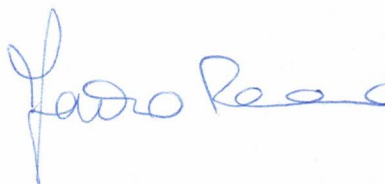


9. Ogni forma di rapporto economico con la "Squadra AIB" derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
10. La "Squadra AIB" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del Codice, anche tramite Organizzazioni di Volontariato di secondo livello.
11. La "Squadra AIB" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della "Squadra AIB" durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà della "Squadra AIB";
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla "Squadra AIB";
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. La "Squadra AIB" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice;
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della "Squadra AIB" e riconducibile alle disposizioni del Codice;
 - g) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice, esercitate ai sensi del precedente articolo.
3. L'esercizio sociale della "Squadra AIB" ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della "Squadra AIB" almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.
6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della "Squadra AIB" a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del Codice, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte della "Squadra AIB" tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione alla "Squadra AIB" è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Art 6

Tipologia di soci

1. Sono previste le seguenti tipologie di soci:
 - a) Socio Ordinario;
 - b) Socio Operatore A.I.B.;
 - c) Socio Minorenne: per questa figura si applicano le norme previste dalla Legge, dal Codice Civile e dal Codice, ivi compresa l'espressa autorizzazione scritta all'iscrizione da parte dei genitori; i Soci Minorenni non potranno svolgere nessuna attività operativa e logistica;
2. I Soci Ordinari che hanno conseguito idonea formazione, come previsto dalla Legge e dai regolamenti del "Corpo A.I.B. Piemonte ODV" e sono in possesso di idoneità psicofisica, da accertare secondo le modalità previste dalla vigente normativa, acquisiscono la qualifica di Socio Operatore AIB, addetto all'attività di antincendio boschivo.
3. I soci della "Squadra AIB" devono assicurare, nel limite delle proprie disponibilità e per il periodo richiesto, un pronto intervento efficace e risolutivo per il raggiungimento delle finalità previste nell'art 2.

Art. 6 bis

Benemerenze

1. La "Squadra AIB" può riconoscere le seguenti benemerenze:
 - a) Amico AIB Benemerito o Sostenitore: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della "Squadra AIB";
 - b) Amico AIB Onorario: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per particolari meriti nel campo della tutela del patrimonio boschivo.
2. Le qualifiche di "Amico AIB Benemerito o Sostenitore" e di "Amico AIB Onorario" non danno diritto:
 - a) a prestare attività di volontariato nella "Squadra AIB";
 - b) alla copertura assicurativa;
 - c) al diritto di voto.



Art. 7

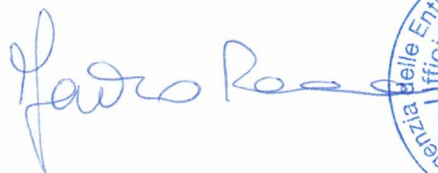
Criteri di ammissione ed espulsione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con cui l'interessato stesso s'impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della "Squadra AIB".
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla "Squadra AIB";
 - c) per espulsione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della "Squadra AIB";
 - d) per espulsione conseguente al mancato rispetto dei regolamenti del "Corpo A.I.B. Piemonte ODV";
 - e) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'espulsione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della "Squadra AIB", sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della "Squadra AIB".

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della "Squadra AIB" e alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dalla "Squadra AIB", ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della "Squadra AIB";
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo Statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento.
3. I soci sono obbligati:
- a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della "Squadra AIB";
 - c) al pagamento nei termini previsti della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci; la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
4. Il Presidente ha facoltà, sentito il Consiglio Direttivo, di comminare sanzioni disciplinari a carico dei soci.
5. Le sanzioni disciplinari possono essere:
- a) ammonizione;
 - b) diffida;
 - c) sospensione;
 - d) espulsione, comminata ai sensi del comma 6 del precedente articolo.
6. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. Tutti i soci accettano i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento del "Corpo A.I.B. Piemonte ODV" che saranno comminati dal Presidente. Si applica quanto al comma precedente.

Art. 9

Organi sociali

1. Sono organi della "Squadra AIB":
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Presidente Onorario.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della "Squadra AIB", regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.



4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, quand'anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, o da chiunque abbia assunto la presidenza.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento della "Squadra AIB"; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; è valida in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. In caso di comprovata necessità è possibile l'intervento all'assemblea e il voto mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della "Squadra AIB".
6. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - b) discute e approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

[Firma]

[Firma]



- f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) delibera sull'espulsione dei soci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla "Squadra AIB";
 - m) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dai commi 7 e 8 dell'art. 3;
 - n) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della "Squadra AIB";
 - o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi del comma 5 dell'art. 3.
7. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

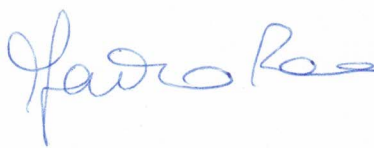
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento della "Squadra AIB" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

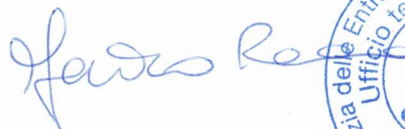
Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, fatto salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in tal caso, l'Assemblea dei Soci può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'elidendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, che può anche ricoprire il ruolo di Caposquadra, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.



4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese della "Squadra AIB" e, in genere, ogni atto contenente una attribuzione o una diminuzione del patrimonio della stessa; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione è ratificata nella successiva seduta dell'Assemblea dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della "Squadra AIB", entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni della stessa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della "Squadra AIB", fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b) redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi del comma 5 dell'art. 3;
 - g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, o da chiunque abbia presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.



13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della "Squadra AIB" di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) sovrintende a tutte le attività della "Squadra AIB";
 - d) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della "Squadra AIB";
 - e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci;
 - f) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - g) commina sanzioni disciplinari, ai sensi del precedente art. 8.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

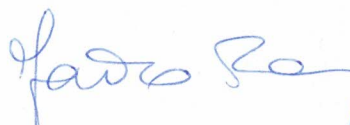
Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della "Squadra AIB".
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci della "Squadra AIB".

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria dei Soci può decidere lo scioglimento della "Squadra AIB" con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art. 9 del Codice.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della "Squadra AIB", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

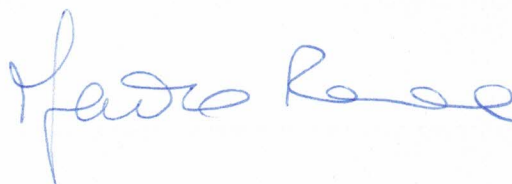


3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Riferimenti normativi

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e dei relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI SUSÀ
REGISTRATO IL **07 OTT. 2020**
N° 606 SERIE 3
NELL'INTERESSE DI SQUADRA AIB e PC di CHIAROLLO ODV
LIQUIDAZIONE ANNO ESEME
ART 82 D LGS 117/2017




Il Funzionario
Federica CROCE
Firma su delega del Direttore Provinciale



SQUADRA AIB E PC DI CHIANOCCO ODV

aderente al CORPO A.I.B. PIEMONTE ODV della Regione Piemonte
Sede: P.zza Martiri di Cefalonia e Corfù n°2, 10050 Chianocco (TO)
- Codice Fiscale 96025070010 -



Iscritta al Registro Regionale delle ODV n. 20-923695/2007 e al Dipartim. Naz. PC n. DPC/VOL/42652

Assemblea Straordinaria di Squadra n° 01 del 27 settembre 2020

Nella data 27 settembre 2020, alle ore 18,00, presso la sede sociale, p.zza martiri di Cefalonia e Corfù n.2, Comune di Chianocco, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione SQUADRA AIB E PC DI CHIANOCCO ODV, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Rettifica Statuto di Squadra
- 2) Rettifica Codice Fiscale di Squadra

Sono presenti n. 21 soci su 22 iscritti.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente dell'Assemblea Straordinaria il socio Sig. PELISSERO Francesco e quale Segretario il socio Sig.ra FAVRO Reana con l'incarico di redigere il verbale.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione.

Il Presidente dichiara aperta la seduta proponendo la modifica dello Statuto dell'Associazione di cui al punto primo dell'ordine del giorno, specificando che le nuove direttive del Terzo Settore, richiedono la necessità di variare solo ed esclusivamente l'art. 6 dello Statuto di Squadra del 14 luglio 2019, variando le seguenti tipologie di SOCI:

- da "Socio Benemerito o Sostenitore" in "Amico AIB Benemerito o Sostenitore"
- da "Socio Onorario" in "Amico AIB Onorario"

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera e approva la suddetta variazione di Statuto.

Il Presidente, passando al punto secondo dell'OdG, fa presente che è necessario uniformare il Codice Fiscale di Squadra, sistemando il "tipo di attività" e precisamente:

- Tipo attività: 949960 – Organizzazioni per promozioni e difesa di animali e ambiente

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera e approva la suddetta variazione.

Il Presidente, esaurito così l'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria alle ore 19,00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario (FAVRO Reana):

Il Presidente (PELISSERO Francesco)

